



rStruttura proponente: UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Codice settore proponente: 103/2021

OGGETTO: Servizio di Vigilanza Armata e Guardiania – Adesione alla Convenzione stipulata dalla Direzione regionale Centrale Acquisti con il RTI Italpol Vigilanza Srl mandataria e Gia.Ma Srl e Standard System Engineering Srl mandanti lotto 8 e RTI Italpol Servizi Fiduciari Srl mandataria e Gia. Ma Srl mandante lotto 21 a seguito di aggiudicazione di cui alla determinazione G 13735 del 19/12/2020 della gara di rilievo comunitario a procedura aperta

Parere del Direttore Amministrativo *Dott. Guglielmo di Balsamo* *G. VAN F. P. W. E. O. J. S. S. U. / K.*

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma *G. di Balsamo*

Data 2-8-2021

Parere del Direttore Sanitario: *Dott. Domenico Antonio Ientile*

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma *D. Ientile*

Data 02-08-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

04 AGO. 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

non comporta impegno di spesa comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UU.OO.CC Gestori del budget		Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche Acquisizione Gestione Beni e Servii per € 237.989,00
CIG		
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo con IVA	Periodo di riferimento
502011104996		€ 153.321,79+€ 69.716,73+	2021
502020117000		€ 237.989,00 (BABSL) = € 461.027,52	
		€ 613.287,16+	2022
		€ 278.866,95= € 892.154,11	
		€ 613.287,16+	2023
		€ 278.866,95=€ 892.154,11	
		€ 613.287,16 +	2024
		€ 278.866,95=€ 892.154,11	
		€459.965,37+	2025
		€209.150,19=€ 612.351,67	

Firma del Proponente

Valeria P. Motti

Data

26-7-2021

DELIBERAZIONE N. 672 03 AGO, 2021

Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____

Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sandra Bidetti

Firma *[Signature]* Data _____

Il Dirigente: Dott.ssa Sandra Bidetti

Firma *[Signature]* Data 26-7-2021

A cura della Contabilità e Bilancio:

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera 1079/2020)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. 1-08/2021 STREINF - 1-10/2022 - 1-9/23 - 17/24 - 1-5/25
 Data 22/08/21 Firma *[Signature]*

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

- VISTO la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria;
- VISTO - il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;
- VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi cd. "Codice degli appalti"
- PREMESSO che a seguito di delega conferita, la Direzione Regionale Centrale Acquisti con nota prot U 1004353 del 19/11/2020 acquisita al protocollo ARES 118 23822 del 20/11/2020 per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania degli immobili di questa Azienda, ha comunicato di aver aggiudicato con Determina dirigenziale n. G13735 del 19/11/2020 la gara di rilievo comunitario a procedura aperta indetta con Determinazione G18766 del 28/12/2017 (Bando GUUE S250, 527424 -2017 del 30/12/2017) e nello specifico per la parte d'interesse di ARES 118 (Sede Legale di via Portuense, 240 - 00149 Roma; Centrale Operativa di Roma Metropolitana C.ne Gianicolense, 77 - 001 Roma; Centrale Operativa di Rieti - via Salaria per Roma km 75,400 - Rieti) come di seguito:
- **Lotto 8 Vigilanza Armata** CIG 733486386C a RTI Italpol Vigilanza Srl - Via Monte Carmelo, 3 - 00166 Roma C.F. e P.IVA 05849251003 (mandataria) - Gia.Ma Srl - via degli Olmetti, 46 Formello (RM) - P.IVA /cf 08720161002; Standard System Engineering Srl - p.za Cavour, 17 - Roma p.IVA/cf 08738791006 (mandanti);
 - **Lotto 21 Guardiania** CIG 73348952D6a RTI Italpol Servizi Fiduciari Srl Via Monte Carmelo n. 3 - CAP 00166 C.F./P.IVA 12269371006 (mandataria) e Gia. Ma Srl - via degli Olmetti, 46 Formello (RM) - P.IVA /cf 08720161002 (mandante);

3

DELIBERAZIONE N. 672 03 AGO, 2021

- che con la medesima nota la Direzione Regionale Centrale Acquisti si è riservata di comunicare la data di attivazione della relative convenzioni da stipulare in esito ai controlli di cui agli artt. 80, 83 del D Lgs. 50/2016 e smi allora dalla stessa già avviati;

- che successivamente si è avuta notizia dal portale @stella.it delle Convenzioni stipulate Direzione Regionale Centrale Acquisti e delle condizioni di aggiudicazione d'interesse di ARES 118 nell'ambito dei rispettivi lotti come di seguito:

Lotto 8 – ID00001131 del 16.3.2021 vigilanza armata fissa entro il limite massimo dell'importo spendibile di € 2.465.920,00 + IVA 22%

- da corrispondere al prezzo orario di € 20,80 + IVA;

- telesorveglianza con pronto intervento su tre presidi al canone mensile per presidio/collegamenti di € 30,00;

- televigilanza a distanza con pronto intervento su tre presidi al canone mensile per presidio/collegamenti di € 50,00;

lotto 21 – ID 00001087 del 17.3.2021 guardiania entro il limite massimo dell'importo spendibile di € 937.580,00 + IVA 22%

- da corrispondere al prezzo orario di € 12,67 + IVA;

DATO ATTO

che la stessa Convenzione, all'art. 8 – modalità e termini di esecuzione del servizio, prevede al punto 4 che non sono ammesse prestazioni parziali;

- che gli atti di gara prevedono secondo l'art. 13 del Disciplinare della gara che *<limitatamente ai Lotti di Vigilanza (Lotti da 1 a 13), prima della sottoscrizione del Contratto/Ordinativo di Fornitura, l'Aggiudicatario, ove ritenuto necessario dall'Azienda Contraente, può concordare con la stessa la data del sopralluogo o di più sopralluoghi che dovranno comunque avvenire entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta. Tali sopralluoghi presso gli immobili indicati dalla singola Amministrazione hanno il fine di accertare la consistenza, lo stato e le caratteristiche dei siti, degli impianti di sicurezza ivi installati, nonché di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla definizione dei rischi connessi alla sicurezza e, pertanto, del perimetro oggetto del contratto.>*

- che la Convenzione nel testo delle premesse alla lettera h) prevede che il contratto si perfezioni con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'Ordinativo di Fornitura;

- che ai fini dell'adesione alla Convenzione per l'avvio del servizio

3

di vigilanza armata e di guardiania per la durata di 48 mesi si rende possibile, secondo l'attuale fabbisogno, emettere l'Ordinativo indicando i turni e il numero delle unità per ogni presidio, laddove invece relativamente ai servizi di telesorveglianza con pronto intervento e televigilanza a distanza con pronto intervento, si rende necessario apposito sopralluogo così come previsto dal Capitolato Tecnico per la definizione dello stato degli impianti e delle tecnologie da concedere in comodato se presenti;

- che si rende opportuno, in considerazione della complessità del servizio, nominare Dec il Direttore della UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche al quale demandare anche il sopralluogo e l'eventuale emissione dell'ordinativo, per i servizi di manutenzione e la relativa eventuale liquidazione dei canoni di telesorveglianza con pronto intervento e televigilanza a distanza con pronto intervento, previa adozione di apposito atto deliberativo per la copertura della spesa;

-che per il tempo strettamente necessario a consentire il cambio appalto e l'avvio del servizio nel più breve tempo possibile, si rende opportuno garantire senza soluzione di continuità con gli attuali fornitori il servizio di Vigilanza Armata e Guardiania ex deliberazione n. 321/dg del 20/04/2021 fino e non oltre l'01/09/2021 per un importo trimestrale definito in € 237.989,00 IVA compresa con previsione di clausola risolutiva espressa in caso di minor tempo;

-che allo scopo è stata acquisita dagli attuali affidatari con note prot 13492 del 30/06/2021, pec del 28/06/2021 la disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo 01.07.2021 - 30.09.2021 alle condizioni economico prestazionali sin qui praticate di cui alla delibera n. 321/2021;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

-di prendere atto delle Convenzioni stipulate dalla Direzione regionale Centrale Acquisti allegate al presente atto (allegato1) come di seguito:

per Lotto 8 Vigilanza Armata - CIG 733486386C

con RTI Italpol Vigilanza Srl - Via Monte Carmelo, 3 - 00166 Roma C.F. e P.IVA 05849251003 (mandataria) - Gia.Ma Srl - via degli Olmetti, 46 Formello (RM) - P.IVA /cf 08720161002; Standard System Engineering Srl - p.za Cavour, 17 - Roma p.IVA/cf 08738791006 (mandanti);

per lotto 21 Guardiania - CIG 73348952D6

3

con RTI Italpol Servizi Fiduciari Srl Via Monte Carmelo n. 3 - CAP 00166 C.F./P.IVA 12269371006 (mandataria) e Gia. Ma Srl - via degli Olmetti, 46 Formello (RM) - P.IVA /cf 08720161002 (mandante);

-di emettere Ordinativi di fornitura secondo l'attuale fabbisogno indicando i turni e il numero delle unità per ogni presidio:

Lotto 8 - ID00001131 del 16.3.2021 entro il limite massimo dell'importo spendibile di € 2.010.777,60 + IVA 22% = € 2.453.148,67 IVA compresa

Vigilanza armata fissa da corrispondere al prezzo orario di € 20,80 + IVA;

Lotto 21 - ID 00001087 del 17.3.2021 entro il limite massimo dell'importo spendibile di € 72.164,00 + IVA 22% € 914.317,90

Guardiania da corrispondere al prezzo orario di € 12,67 + IVA;

-di nominare in considerazione della complessità del servizio, Dec il Direttore della UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche al quale demandare anche il sopralluogo e l'eventuale emissione dell'ordinativo, per i servizi di manutenzione e la relativa eventuale liquidazione dei canoni di telesorveglianza con pronto intervento e televigilanza a distanza con pronto intervento previa adozione di apposito atto deliberativo per la copertura della spesa ;

-di affidare per il tempo strettamente necessario a consentire il cambio appalto e l'avvio del servizio nel più breve tempo possibile agli attuali fornitori del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania ex deliberazione n. 321/dg del 20/04/2021 per un importo definito in complessivi € 195.073,00 Iva al 22% = € 237.989,00 IVA compresa:

-al RTI SECURITAS METRONOTTE SRL mandataria con Roma Union Security Srl e Flash Capitalpol Spa, per la CO Roma Città Metropolitana e la Sede Legale, fino a concorrenza dell'importo di €142.588,08 Iva al 22% esclusa (€ 173.957,46 I.C.) di cui:

- Servizio di vigilanza armata €132.251,46 I. C.;
- Servizio di guardiania € 41.706,00 I.C.;


- a VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA, per la UOC SUES Centrale Operativa Ares 118 Rieti, fino a concorrenza dell'importo di € 20.422,80 Iva al 22% esclusa (€ 24.915,81 I.C.);

- al RTI ITALPOL VIGILANZA SRL mandataria con Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop, New Master Police srl, Sicuritalia Spa e Istituto di Vigilanza, per la UOC SUES Centrale Operativa Latina fino a concorrenza dell'importo di € 32.062,00 Iva esclusa (€ 39.115,64 I.C.);

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr.ssa Sandra Bidetti



Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni ARES 118 n. 1 del 1 agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31.07.2019 "Nomina del Direttore Generale, dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118";

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

-di- prendere atto delle Convenzioni stipulate dalla Direzione regionale Centrale Acquisti allegata al presente atto (allegato1) come di seguito:

per Lotto 8 Vigilanza Armata - CIG 733486386C

con RTI Italpol Vigilanza Srl - Via Monte Carmelo, 3 – 00166 Roma C.F. e P.IVA 05849251003 (mandataria) - Gia.Ma Srl – via degli Olmetti, 46 Formello (RM) – P.IVA /cf 08720161002; Standard System Engineering Srl – p.za Cavour, 17 – Roma p.IVA/cf 08738791006 (mandanti);

per lotto 21 Guardiania - CIG 73348952D6

con RTI Italpol Servizi Fiduciari Srl Via Monte Carmelo n. 3 - CAP 00166 C.F./P.IVA 12269371006 (mandataria) e Gia. Ma Srl – via degli Olmetti, 46 Formello (RM) – P.IVA /cf 08720161002 (mandante);

-di emettere ordinativi di fornitura secondo l'attuale fabbisogno indicando i turni e il numero delle unità per ogni presidio:

Lotto 8 – ID00001131 del 16.3.2021 entro il limite massimo dell'importo spendibile di € 2.010.777,60 + IVA 22% = € 2.453.148,67 IVA compresa

DELIBERAZIONE N. 679 03 AGO. 2021

Vigilanza armata fissa da corrispondere al prezzo orario di € 20,80 + IVA;

Lotto 21 – ID 00001087 del 17.3.2021 entro il limite massimo dell'importo spendibile di € 72.164,00 + IVA 22% € 914.317,90;

Guardiania da corrispondere al prezzo orario di € 12,67 + IVA;

-di nominare in considerazione della complessità del servizio, Dec il Direttore della UOC Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche al quale demandare anche il sopralluogo e l'eventuale emissione dell'ordinativo per i servizi di manutenzione e la relativa eventuale liquidazione dei canoni di telesorveglianza con pronto intervento e televigilanza a distanza con pronto intervento, previa adozione di apposito atto deliberativo per la copertura della spesa;

-di affidare per il tempo strettamente necessario a consentire il cambio appalto e l'avvio del servizio nel più breve tempo possibile agli attuali fornitori del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania ex deliberazione n. 321/dg del 20/04/2021 per un importo definito in complessivi € 195.073,00 Iva al 22% = € 237.989,00 IVA compresa:

-al RTI SECURITAS METRONOTTE SRL mandataria con Roma Union Security Srl e Flash Capitalpol Spa, per la CO Roma Città Metropolitana e la Sede Legale, fino a concorrenza dell'importo di €142.588,08 Iva al 22% esclusa (€ 173.957,46 I.C.) di cui:

- Servizio di vigilanza armata €132.251,46 I. C.;
- Servizio di guardiania € 41.706,00 I.C.;

- a VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL SPA, per la UOC SUES Centrale Operativa Ares 118 Rieti, fino a concorrenza dell'importo di € 20.422,80 Iva al 22% esclusa (€ 24.915,81 I.C.);

- al RTI ITALPOL VIGILANZA SRL mandataria con Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop, New Master Police srl, Sicuritalia Spa e Istituto di Vigilanza, per la UOC SUES Centrale Operativa Latina fino a concorrenza dell'importo di € 32.062,00 Iva esclusa (€ 39.115,64 I.C.);

La presente deliberazione è composta di n. 78 pagine di cui n. 69 in allegati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Paola CORRADI)





**ARES
118**



**REGIONE
LAZIO**

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
 UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
 Via Portuense, 240 – 00149 Roma
 Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
 E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it
 PEC: provveditorato@pec.ares118.it

Roma, 29/04/2021

Al RTI
 Italpol Vigilanza Srl
 mandataria
 Gia, Ma Srl
 Standard System Engineering Srl
 mandanti

PEC: sogesi@pec.it

E p.c. A

Direzione Regionale Centrale Acquisti

PEC:
 sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legal
 mail.it

**OGGETTO: Convenzione ID 00001131 del 16/03/2021 Servizio di Vigilanza armata e guardiania
 – Lotto 8 – Vigilanza Armata**

La sottoscritta ARES 118, con sede in Roma, via Portuense, 240, codice fiscale 08173691000, indirizzo mail: uoc.provveditorato@ares118.it, PEC: uoc.provveditorato@pec.ares118.it, riferimento punto ordinante: Dott.ssa Sandra Bidetti UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, di seguito denominata AS, attraverso l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura affida il servizio di Vigilanza armata al RTI Italpol Vigilanza Srl - Via Monte Carmelo, 3 – 00166 Roma C.F. e P.IVA 05849251003 (mandataria) - Gia.Ma Srl – via degli Olmetti, 46 Formello (RM) – P.IVA /cf 08720161002; Standard System Engineering Srl – p.za Cavour, 17 – Roma p.IVA/cf 08738791006 (mandanti); .

Di seguito si riportano le informazioni relative al presente Ordinativo di Fornitura.

Informazioni Ordinativo di fornitura	
Codice CIG del Lotto CONVENZIONE	733486386C
CIG derivato	883552383B
Durata Ordinativo di Fornitura	48 mesi-



Informazioni Ordinativo di fornitura	
Valore Ordinativo di Fornitura (su 48 mesi di fornitura)	n. 96.672,00 ore per €20,80/ora per un valore complessivo di € 2.010777,60 + IVA 22% = € 2.453.148,67 IVA compresa, nei presidi e secondo i turni indicati in allegato 1
Estremi Deliberazione adesione a Convenzione Quadro	
Estremi Deliberazione affidamento ripetizione servizio alle stesse condizioni di convenzione	
Indirizzo di fatturazione	Via Portuense, 240 – 00149 - Roma
Codice unico ufficio per la fatturazione elettronica – IPA	UFEIYS

L'avvio del servizio è stabilito al 01/09/2021

L'ordinativo è emesso in un'unica soluzione, per tutta la durata della fornitura.

La fatturazione del canone mensile posticipato ad avvenuto avvio.

L'esecuzione del presente ordinativo di fornitura avverrà attraverso i termini e le modalità prescritte dal Capitolato tecnico di gara.

Il Direttore UOC AGBS

Dott.ssa Sandra Bidetti

Per ARES 118
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Paola Corradi



Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
 UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
 Via Portuense, 240 – 00149 Roma
 Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
 E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it
 PEC: provveditorato@pec.ares118.it

Roma, 29/04/2021

AI RTI
 Italpol Vigilanza Srl
 mandataria
 Gia, Ma Srl
 Standard System Engineering Srl
 mandanti

PEC: sogesi@pec.it

E p.c. A

Direzione Regionale Centrale Acquisti

PEC:
 sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legal
 mail.it

**OGGETTO: Convenzione ID 00001087 del 17/03/2021 Servizio di Vigilanza armata e guardiania
 – Lotto 21 – Guardiania**

La sottoscritta ARES 118, con sede in Roma, via Portuense, 240, codice fiscale 08173691000, indirizzo mail: uoc.provveditorato@ares118.it, PEC: uoc.provveditorato@pec.ares118.it, riferimento punto ordinante: Dott.ssa Sandra Bidetti UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, di seguito denominata AS, attraverso l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura affida il servizio di Guardiania al RTI Italpol Servizi Fiduciari Srl Via Monte Carmelo n. 3 - CAP 00166 C.F./P.IVA 12269371006 (mandataria) e Gia. Ma Srl – via degli Olmetti, 46 Formello (RM) – P.IVA /cf 08720161002 (mandante) .

Di seguito si riportano le informazioni relative al presente Ordinativo di Fornitura.

Informazioni Ordinativo di fornitura	
Codice CIG del Lotto CONVENZIONE	73348952D6
CIG derivato	8835575326
Durata Ordinativo di Fornitura	48 mesi-

9

Informazioni Ordinativo di fornitura	
Valore Ordinativo di Fornitura (su 48 mesi di fornitura)	n. 72.164,00 ore per € 12,67/ora per un valore complessivo di € 914.317,90 + IVA 22% = € 1.115.467,83 IVA compresa, nei presidi e secondo i turni indicati in allegato 1
Estremi Deliberazione adesione a Convenzione Quadro	
Estremi Deliberazione affidamento ripetizione servizio alle stesse condizioni di convenzione	
Indirizzo di fatturazione	Via Portuense, 240 – 00149 - Roma
Codice unico ufficio per la fatturazione elettronica – IPA	UFEIYS

L'avvio del servizio è stabilito al 01/09/2021

L'ordinativo è emesso in un'unica soluzione, per tutta la durata della fornitura.

La fatturazione del canone mensile posticipato ad avvenuto avvio.

L'esecuzione del presente ordinativo di fornitura avverrà attraverso i termini e le modalità prescritte dal Capitolato tecnico di gara.

Il Direttore UOC AGBS

Dott.ssa Sandra Bidetti

Per ARES 118
 Il Direttore Generale
 Dott.ssa Maria Paola Corradi

SCHEDA TECNICA LOTTO 8 - ARES 1.18 - VIGILANZA ARMATA

VIGILANZA ARMATA - PIANTONAMENTO - VALORI ESIGENZIALI ED ECONOMICI										
Servizio	Presidi in cui deve essere svolto il servizio	Ore Annuali complessive	Note	Postazione	Indirizzo	GPG	Turno Servizio e Dinamica settimanale	Ore Anno	Tariffa	Valore Annuale
Vigilanza Fissa Armata	Sede Legale	24.168,00	Via Portuense, 240	Sede Legale	Roma - Via Portuense 240	1	00.00/24.00	8.760,00	20,80 €	182.208,00 €
	Centrale Operativa Città Metropolitana		C.ne Gianicolense, 77					2.268,00		47.174,40 €
	Centrale Operativa Rieti		Via Salaria per Roma Km 75-400	Centrale Operativa Città Metropolitana	Roma - C.ne Gianicolense 77	1	00.00/24.00	8.760,00	20,80 €	182.208,00 €
					Centrale Operativa Rieti	Rieti - Via Salaria per Roma Km. 75-400	1	20.00/08.00 tutti i gg.	4.580,00	20,80 €

SCHEDA TECNICA LOTTO 2.1 - ARES 118 - PORTIERATO

Servizio	Presidi in cui deve essere svolto il servizio	Ore Annuali complessive	Note			
Guardiania	Sede Legale	18.041,00	Via Portuense, 240	2 unità H9	lun - ven	dalle 7:30 alle 16:30
	Centrale Operativa Metropolitana		C.ne Gianicolense,	H13	tutti i giorni	dalle ore 6:00 /alla ore 19:00
	Centrale Operativa Latina		Via Pasubio snc	H24	tutti i giorni	



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA E GUARDIANA PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE LAZIO**

CONVENZIONE



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO (LOTTO 8 – VIGILANZA - A.O. SAN CAMILLO FORLANINI, I.N.M.I. SPALLANZANI E ARES 118)

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, di seguito denominato “Committente”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato a Padova, Prov. PD, il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti, autorizzata alla stipula della presente Convenzione (“Convenzione”) in virtù dei poteri conferitigli con DGR n. 605 del 8 settembre 2020,

E

Il R.T.I. Itapol Vigilanza s.r.l. – Gia.Ma. s.r.l. – Standard System Engineering s.r.l., con sede presso la mandataria Itapol Vigilanza s.r.l. in Roma, Prov. RM, via Monte Carmelo, n. 3, CAP 00166, C.F. n. 05849251003, e P. IVA n. 05849251003, iscritta presso il Registro delle Imprese di ROMA, al n. 05849251003, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ROMA, di seguito definito “Fornitore”, Marco Mignucci, nato a Roma, il 30/08/1985, in qualità di consigliere delegato e legale rappresentante della Itapol Vigilanza s.r.l., autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli dall’atto di Costituzione del suddetto R.T.I. del numero repertorio 2962 racc. 2074 autenticato dal Notaio Filippo Vittorio Longo di Roma, registrata a Roma 4, il 5/3/2021, al n. 7463, serie 1T, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) La Regione Lazio, con Determinazione n. G18766 del 28 dicembre 2017, ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle Aziende sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. Serie S250, 527424-2017-IT del 30/12/2017 e sulla GURI n. 149, quinta serie speciale del 29/12/2017;
- b) con Determinazione n. G13735 del 19/12/2020 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 8 della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati



- definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 5,22% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 10.293.280,00 diecimilioniduecentonovantatremiladuecentoottanta/00) per un ammontare complessivo di € 537.357,64 (cinquecentotrentasettemilatrecentocinquantasette/sessantaquattro) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 30 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**



Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione, si intende per:
 - a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
 - b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
 - c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
 - d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - e) **Fornitore:** Il soggetto risultato aggiudicatario che, in quanto tale, sottoscrive la presente Convenzione obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire gli ordinativi di fornitura;
 - f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire il servizio oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:



- a. dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c. dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- a. gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b. custodia della documentazione tecnica dei servizi oggetto di fornitura;
 - c. stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore;
- mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:*
- a. emissione di Ordinativi di fornitura;
 - b. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - c. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.



Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto 8 a Euro 10.293.280,00 IVA esclusa.
3. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..
4. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di autorizzare la proroga dei contratti stipulati dalle Aziende alle condizioni originarie, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente una sola volta e per un massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. Il contratto prorogato è risolto, anche prima del termine stabilito nella proroga, nel giorno dell'attivazione del servizio della nuova procedura che sarà comunicato prontamente dall'Azienda al fornitore;

Articolo 5

Durata

1. La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Regione Lazio potranno emettere l'Ordinativo di Fornitura.
2. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte della Regione Lazio, di ulteriori 12 (dodici) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti e fino al raggiungimento dei medesimi massimali spendibili.



3. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per tutte le Aziende Sanitarie una durata corrispondente a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 6

Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo



contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per le eventuali inadempienze delle Aziende Sanitarie degli obblighi scaturiti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.
9. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto di fornitura, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a. eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;



- d. erogare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione e alle singole Aziende Sanitarie contraenti di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti;
- f. dotare il personale di divise e di dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- g. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- h. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di guardiania;
- i. manlevare e tenere indenne la Regione nonché le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- j. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- k. su richiesta scritta dalla Regione Lazio o delle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali



detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

Articolo 8

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione del servizio richiesto in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. La remunerazione prevista per ciascun servizio erogato si intende comprensiva di qualsiasi onere o spesa.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali e pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio e delle migliorie offerte e di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 9

Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
4. Il Fornitore, deve inviare ogni giorno, entro le ore nove, al Responsabile del Servizio dell'Azienda Contraente un resoconto riportante gli eventuali eventi anomali verificatisi nelle h



24 precedenti. Rimane inoltre ferma la facoltà, per l'Amministrazione interessata, di richiedere al Fornitore ulteriore elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, di particolari servizi che richiedono un controllo e verifica delle attività svolte.

5. Il Fornitore dovrà garantire presso ciascun presidio la tenuta di un Registro di Esecuzione del Servizio nel quale dovranno essere annotati quotidianamente tutte le attività effettuate, relative sia ai servizi di vigilanza armata fissa che ai servizi di vigilanza aggiuntiva con relative quantità erogate (es. numero ore, numero ronde, ecc.), nonché tutti gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte. Fatta salvo quanto descritto al precedente capoverso relativamente a eventuali eventi anomali, il Registro dovrà essere trasmesso con cadenza settimanale al Responsabile del Servizio.
6. Il Fornitore è tenuto, inoltre, a redigere annualmente un documento denominato Resoconto annuale e a consegnarlo al Responsabile del Servizio dell'Azienda Sanitaria entro l'ultimo giorno del mese successivo all'anno di riferimento. Il documento ha la finalità di illustrare l'andamento del Contratto di fornitura e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei Servizi.
7. L'Azienda Sanitaria, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata.
8. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con la impresa aggiudicataria.
9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente di Struttura della Impresa richiedendo l'immediato intervento correttivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
10. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste all'art. 14 della presente Convenzione.
11. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.



Articolo 10

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Sanitarie contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica, di seguito riportati, e dei quantitativi di prestazione effettivamente erogati.

LOTTO 8

ARES 118

Servizi	Quantità totali (per 48 mesi) (q)	Unità di Misura del prezzo unitario offerto	Prezzo unitario offerto in cifre (p) Euro, IVA esclusa	Prezzo unitario offerto in lettere (p) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in cifre (p*q) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in lettere (p*q) Euro, IVA esclusa
Vigilanza Armata Fissa	118.000 ore	Euro a ora	€ 20,80	ventivirgolaottanta	€ 2.454.400,00	duemilioniquattrocentocinquantaquattromilaquattrocentovirgolazerozero
Telesorveglianza con pronto intervento	3 presidi o collegamenti	Canone mensile per presidio/collegamento	€ 30,00	trentavirgolazerozero	€ 4.320,00	quattromilatrecentoveintivirgolazerozero
Televigilanza a distanza con pronto intervento	3 presidi o collegamenti	Canone mensile per presidio/collegamento	€ 50,00	cinquantavirgolazerozero	€ 7.200,00	settemiladuecentovirgolazerozero

Valore complessivo offerto per ARES 118					€ 2.465.920,00	duemilioniquattrocentosessantacinquemilanoventoventivirgolazerozero
-----------------------------------------	--	--	--	--	----------------	---------------------------------------------------------------------

INMI L. SPALLANZANI

Servizi	Quantità totali (per 48 mesi) (q)	Unità di Misura del prezzo unitario offerto	Prezzo unitario offerto in cifre (p) Euro, IVA esclusa	Prezzo unitario offerto in lettere (p) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in cifre (p*q) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in lettere (p*q) Euro, IVA esclusa
Vigilanza Armata Fissa	186.000 ore	Euro a ora	€ 20,80	ventivirgolaottanta	€ 3.868.800,00	tremilionioctocentesantottomilaottocentovirgolazerozero
Ronda Ispettiva	1.440 ronde	Euro a ronda	€ 2,00	duevirgolazerozero	€ 2.880,00	duemilaottocentoottantavirgolazerozero
Telesorveglianza con pronto intervento	6 presidi o collegamenti	Canone mensile per presidio/collegamento	€ 30,00	trentavirgolazerozero	€ 8.640,00	ottomilaseicentoquarantavirgolazerozero
Televigilanza a distanza con pronto intervento	6 presidi o collegamenti	Canone mensile per presidio/collegamento	€ 50,00	cinquantavirgolazerozero	€ 14.400,00	quattordicimilaquattrocentovirgolazerozero

Valore complessivo offerto per INMI L. SPALLANZANI					€ 3.894.720,00	tremilionioctocentonovantaquattromilasettecentoventivirgolazerozero
----------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------	---------------------------------------------------------------------



AO SAN CAMILLO FORLANINI

Servizi	Quantità totali (per 48 mesi) (q)	Unità di Misura del prezzo unitario offerto	Prezzo unitario offerto in cifre (p) Euro, IVA esclusa	Prezzo unitario offerto in lettere (p) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in cifre (p*q) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in lettere (p*q) Euro, IVA esclusa
Vigilanza Armata Fissa	184.000 ore	Euro a ora	€ 20,80	ventivirgolaottanta	€ 3.827.200,00	tremilionioctocentoven tisettemiladuecentovir golazerozero
Ronda Ispettiva	29.200 ronde	Euro a ronda	€ 2,00	duevirgolazerozero	€ 58.400,00	cinquantottomilaquatt rocentovirgolazerozero
Telesorveglianza con pronto intervento	6 presidi o collegamenti	Canone mensile per presidio/ collegamento	€ 30,00	trentavirgolazerozero	€ 8.640,00	ottomilaseicentoquara ntavirgolazerozero
Televigilanza a distanza con pronto intervento	16 presidi o collegamenti	Canone mensile per presidio/ collegamento	€ 50,00	cinquantavirgolazerozero	€ 38.400,00	trentottomilaquattroce ntovirgolazerozero
Valore complessivo offerto per SAN CAMILLO FORLANINI					€ 3.932.640,00	tremilioninovecentotre ntaduemilaseicentoqua rantavirgolazerozero
Valore complessivo offerto per il Lotto 8					€ 10.293.280,00	diecimilioniduecentono vantatremiladuecentoo ttantavirgolazerozero

- Tutti i corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
- Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
- I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi oltre a quanto sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.
- Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole



contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.
8. A partire dal secondo anno di contratto, il Fornitore potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata –modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*”, come modificato dal Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 2 luglio 2019, e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG ad esso associato e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la



facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT 28 E 03069 03301 100 000 000 513.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.



7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

Articolo 13

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 - d. si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta



la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14

Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui a seguire.
2. L'applicazione delle penali avverrà semplicemente inviando una comunicazione per PEC, e cioè senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.
4. In ogni caso la Regione Lazio nonché ciascuna Azienda Sanitaria contraente hanno la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.
5. Nel seguito sono specificate, le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali:
 - o Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'avvio dei servizi, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;
 - o Per ogni inadempienza relativa ai servizi, ciascuna Amministrazione applicherà una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito: (i) *Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;* (ii) *Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;* (iii) *Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura.*
 - o Per ogni inadempienza relativa al servizio di *Contact Center*, ciascuna Azienda Sanitaria applicherà una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;



- Per ogni inadempienza relativa agli obblighi di formazione del personale, così come disciplinati nel presente capitolato e/o nelle eventuali offerte migliorative proposte dal Fornitore in sede di offerta tecnica, ciascuna Azienda Sanitaria applicherà una penale pari a 1 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al relativo paragrafo, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente per PEC; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 8. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
 9. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
 10. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
 11. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio



Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 15

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad Euro 537.357,64 (cinquecentotrentasettemilatrecentocinquantasette/sessantaquattro), mediante garanzia fedejussoria assicurativa rilasciata da SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto all'articolo 12 della presente Convenzione, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione Lazio, ove la



garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o il Committente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Atto di Adesione e/o la Convenzione.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18

Clausola sociale

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Quadro stipulato in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, CGIL CISL UIL del Lazio e Aniem Lazio, Confartigianato, Confapi, CNA e FEDERLAZIO, avente ad oggetto "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di beni, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità", è volontà della Regione Lazio tutelare e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, conformemente all'orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "clausole sociali" oltreché alla legislazione Regionale. A tal fine, le imprese concorrenti, in conformità a quanto compilato in sede di gara Modello 1.2 si impegnano a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, finalizzato all'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, delle condizioni contrattuali in essere delle risorse già utilizzate nello svolgimento dei servizi oggetto di gara.
2. Il Fornitore inoltre si impegna ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81.

Articolo 19

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.



-
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 15 "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 12 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 13 "Trasparenza";
 - f) nei casi di cui all'articolo 16 "Riservatezza";
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 17 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) nei casi di cui all'articolo 21 "Subappalto";
 - i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 22 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 23 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;



4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp, 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 20

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato



un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.

3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e le



singole Aziende contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 21

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 23

Brevetti industriali e diritti di autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a



proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.

3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24

Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Stefano Coladonato il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 06/3210841, numero di fax 06/3230072, indirizzo e-mail stefanocoladonato@italpolvigilanza.it.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 25

Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali



che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.

2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;



- nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
- nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 27

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria contraente.



Articolo 29

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

IL FORNITORE

C.F.: 05849251003

Firmato digitalmente da: MIGNUCCI MARCO
Data: 16/03/2021 17:17:26

LA REGIONE LAZIO

C.F.: 80143490581





Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazioni della responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche e controllo quali/quantitativo), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 18 (Clausola sociale), Articolo 19 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Responsabile del servizio), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Clausola finale).

IL FORNITORE

C.F.: 05849251003

Firmato digitalmente da: MIGNUCCI MARCO
Data: 16/03/2021 17:16:10



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA E GUARDIANA PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE LAZIO**

CONVENZIONE



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO (LOTTO 21 – GUARDIANIA – A.O. SAN CAMILLO FORLANINI e A.R.E.S. 118)

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, di seguito denominato “Committente”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato a Padova, Prov. PD, il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti, autorizzata alla stipula della presente Convenzione (“Convenzione”) in virtù dei poteri conferitigli con DGR n. 605 del 8 settembre 2020,

E

Il R.T.I. Italpol Servizi Fiduciari s.r.l. – Gia.Ma. s.r.l., con sede presso la mandataria Italpol Servizi Fiduciari s.r.l. in Roma, Prov. RM, via Monte Carmelo, n. 3, CAP 00166, C.F. n. 12269371006, e P. IVA n. 12269371006, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, al n. 12269371006, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma, di seguito definito “Fornitore”, nella persona di Marco Mignucci, nato a Roma, il 30/08/1985, in qualità di Procuratore Speciale della Italpol Servizi Fiduciari s.r.l., autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli in virtù di procura speciale a rogito Notaio Filippo Vittorio Longo di Roma, del 17 febbraio 2021, Rep. n. 2911, registrata a Roma 4, il 18 febbraio 2021, al n. 5358, serie 1T e dall’atto di Costituzione del suddetto R.T.I. del numero repertorio 2963 racc. 2075 autenticato dal Notaio Filippo Vittorio Longo di Roma, registrata a Roma 4, il 5/3/2021, al n. 7464, serie 1T congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) La Regione Lazio, con Determinazione n. G18766 del 28 dicembre 2017, ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle Aziende sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. Serie S250, 527424-2017-IT del 30/12/2017 e sulla GURI n. 149, quinta serie speciale del 29/12/2017;
- b) con Determinazione n. G13735 del 19/12/2020 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 21 della procedura di gara;



- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 19,73% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 3.865.580,00 tremilioniottocentocinquantaseimilacinquecentoottanta/00) per un ammontare complessivo di € 761.014,00 (settecentosessantunomilazeroquattordici/00) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 30 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**



Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione, si intende per:
 - a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
 - b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
 - c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
 - d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - e) **Fornitore:** Il soggetto risultato aggiudicatario che, in quanto tale, sottoscrive la presente Convenzione obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire gli ordinativi di fornitura;
 - f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire il servizio oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:



- a. dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c. dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
 3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
 4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a. gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b. custodia della documentazione tecnica dei servizi oggetto di fornitura;
 - c. stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore;

mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:

 - a. emissione di Ordinativi di fornitura;
 - b. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - c. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.



Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto 21 a Euro 3.865.580,00 IVA esclusa.
3. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..
4. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di autorizzare la proroga dei contratti stipulati dalle Aziende alle condizioni originarie, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente una sola volta e per un massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. Il contratto prorogato è risolto, anche prima del termine stabilito nella proroga, nel giorno dell'attivazione del servizio della nuova procedura che sarà comunicato prontamente dall'Azienda al fornitore;

Articolo 5

Durata

1. La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Regione Lazio potranno emettere l'Ordinativo di Fornitura.
2. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte della Regione Lazio, di ulteriori 12 (dodici) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti e fino al raggiungimento dei medesimi massimali spendibili.



3. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per tutte le Aziende Sanitarie una durata corrispondente a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 6

Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo



contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per le eventuali inadempienze delle Aziende Sanitarie degli obblighi scaturiti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.
9. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto di fornitura, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a. eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;



- d. erogare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione e alle singole Aziende Sanitarie contraenti di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti;
- f. dotare il personale di divise e di dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- g. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- h. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di guardiania;
- i. manlevare e tenere indenne la Regione nonché le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- j. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- k. su richiesta scritta dalla Regione Lazio o delle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali



detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

Articolo 8

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione del servizio richiesto in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. La remunerazione prevista per ciascun servizio erogato si intende comprensiva di qualsiasi onere o spesa.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali e pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio e delle migliorie offerte e di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 9

Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
4. Il Fornitore, deve inviare ogni giorno, entro le ore nove, al Responsabile del Servizio dell'Azienda Contraente un resoconto riportante gli eventuali eventi anomali verificatisi nelle h



- 24 precedenti. Rimane inoltre ferma la facoltà, per l'Amministrazione interessata, di richiedere al Fornitore ulteriore elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, di particolari servizi che richiedono un controllo e verifica delle attività svolte.
5. Il Fornitore dovrà garantire presso ciascun presidio la tenuta di un Registro di Esecuzione del Servizio nel quale dovranno essere annotati quotidianamente tutte le attività effettuate, relative sia ai servizi di vigilanza armata fissa che ai servizi di vigilanza aggiuntiva con relative quantità erogate (es. numero ore, numero ronde, ecc.), nonché tutti gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte. Fatta salvo quanto descritto al precedente capoverso relativamente a eventuali eventi anomali, il Registro dovrà essere trasmesso con cadenza settimanale al Responsabile del Servizio.
 6. Il Fornitore è tenuto, inoltre, a redigere annualmente un documento denominato Resoconto annuale e a consegnarlo al Responsabile del Servizio dell'Azienda Sanitaria entro l'ultimo giorno del mese successivo all'anno di riferimento. Il documento ha la finalità di illustrare l'andamento del Contratto di fornitura e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei Servizi.
 7. L'Azienda Sanitaria, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata.
 8. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con la impresa aggiudicataria.
 9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente di Struttura della Impresa richiedendo l'immediato intervento correttivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
 10. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste all'art. 14 della presente Convenzione.
 11. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.



Articolo 10

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Sanitarie contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica, di seguito riportati, e dei quantitativi di prestazione effettivamente erogati.

LOTTO 21

ASL/AOO	Servizi	Quantità totali (per 48 mesi) (q)	Unità di Misura del prezzo unitario offerto	Prezzo unitario offerto in cifre (p) Euro, IVA esclusa	Prezzo unitario offerto in lettere (p) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in cifre (p*q) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in lettere (p*q) Euro, IVA esclusa
ARES 118	Guardiania	74.000 ore	Euro a ora	€ 12,67	dodicivirgolasesantasette	€ 937.580,00	novacentotrentasettemila cinquecentotantavirgolazerozero
Valore complessivo offerto per ARES 118						€ 937.580,00	novacentotrentasettemila cinquecentotantavirgolazerozero
SAN CAMILLO FORLANINI	Guardiania	244.000 ore	Euro a ora	€ 12,00	dodicivirgolazerozero	€ 2.928.000,00	duemilioni novacentotantomilavirgolazerozero
Valore complessivo offerto per AO SAN CAMILLO FORLANINI						€ 2.928.000,00	duemilioni novacentotantomilavirgolazerozero
Valore complessivo offerto per il Lotto 21						€ 3.865.580,00	tremilioniottocentosessantacinquemilacinquecentotantavirgolazerozero

2. Tutti i corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.



5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi oltre a quanto sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.
8. A partire dal secondo anno di contratto, il Fornitore potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata –modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*", come modificato dal Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 2 luglio 2019, e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il



riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG ad esso associato e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN.IT46V0306903287100000003471.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.



5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

Articolo 13

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.



- d. si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14

Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui a seguire.
2. L'applicazione delle penali avverrà semplicemente inviando una comunicazione per PEC, e cioè senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.
4. In ogni caso la Regione Lazio nonché ciascuna Azienda Sanitaria contraente hanno la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.
5. Nel seguito sono specificate, le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali:
 - o Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'avvio dei servizi, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;



- Per ogni inadempienza relativa ai servizi, ciascuna Amministrazione applicherà una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito: (i) *Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura*; (ii) *Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura*; (iii) *Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura*.
 - Per ogni inadempienza relativa al servizio di *Contact Center*, ciascuna Azienda Sanitaria applicherà una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Per ogni inadempienza relativa agli obblighi di formazione del personale, così come disciplinati nel presente capitolato e/o nelle eventuali offerte migliorative proposte dal Fornitore in sede di offerta tecnica, ciascuna Azienda Sanitaria applicherà una penale pari a 1 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al relativo paragrafo, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente per PEC; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
9. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti,



ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

10. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
11. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 15

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad Euro 761.014,00 (settecentosessantunomilazeroquattordici/00), mediante fidejussione assicurativa rilasciata da REALE MUTUA.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai



- sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto all'articolo 12 della presente Convenzione, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione Lazio, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
 7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
 8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o il Committente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Atto di Adesione e/o la Convenzione.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.



4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18

Clausola sociale

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Quadro stipulato in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, CGIL CISL UIL del Lazio e Aniem Lazio, Confartigianato, Confapi, CNA e FEDERLAZIO, avente ad oggetto "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di beni, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità", è volontà della Regione Lazio tutelare e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, conformemente all'orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "clausole sociali" oltreché alla legislazione Regionale. A tal fine, le imprese concorrenti, in conformità a quanto compilato in sede di gara Modello 1.2 si impegnano a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, finalizzato all'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, delle condizioni contrattuali in essere delle risorse già utilizzate nello svolgimento dei servizi oggetto di gara.
2. Il Fornitore inoltre si impegna ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81.

Articolo 19

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni



lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 15 "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 12 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 13 "Trasparenza";
 - f) nei casi di cui all'articolo 16 "Riservatezza";
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 17 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) nei casi di cui all'articolo 21 "Subappalto";
 - i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 22 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 23 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:



- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
 5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
 6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
 7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp, 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 20

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.



2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..



7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e le singole Aziende contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 21

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - servizi di Portierato
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio, alle Aziende Sanitarie contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda Sanitaria medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359



- c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
 6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
 9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
 11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..



2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 23

Brevetti industriali e diritti di autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.



Articolo 24

Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. ALESSIO ORSINI il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 06/3210841, numero di fax 06/3230072, indirizzo e-mail commerciale@italpolservizifiduciari.it.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 25

Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.



4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
 - nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.



Articolo 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 27

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 29

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni



non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

IL FORNITORE

C.F.: 12269371006

Firmato digitalmente da: MIGNUCCI MARCO
Data: 16/03/2021 17:37:26

LA REGIONE LAZIO





Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazioni della responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche e controllo quali/quantitativo), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 18 (Clausola sociale), Articolo 19 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Responsabile del servizio), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Clausola finale).

IL FORNITORE

C.F.: 12269371006

Firmato digitalmente da: MIGNUCCI MARCO
Data: 16/03/2021 17:31:31

DELIBERAZIONE N. 672

03 AGO, 2021

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 04 AGO, 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Il Direttore dell'U.O.C.
Dr. ssa Fulvia Casati
Governato Risorse Umane
(Dott.ssa Luisa Mariucci)

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 04 AGO, 2021

Roma, li 04 AGO, 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Il Direttore dell'U.O.C.
Dr. ssa Fulvia Casati
Governato Risorse Umane
(Dott.ssa Luisa Mariucci)

04 AGO, 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

04 AGO, 2021

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal
_____ al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Il Direttore dell'U.O.C.
Dr. ssa Fulvia Casati
Governato Risorse Umane
(Dott.ssa Luisa Mariucci)

04 AGO, 2021

E' esecutiva dal _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Governato Risorse Umane
(Dott.ssa Luisa Mariucci)
UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr. ssa Fulvia Casati